



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 280 del 18/10/2021

Oggetto: Presa d'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 6 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 convertito in legge 28 maggio 2021, n. 76 e conseguente sospensione dal servizio.	
Struttura Proponente	S.C. Attività Tecnico Amministrative
	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche
Responsabile del procedimento	Tecla Orlando <i>Tecla Orlando</i>
Estensore	Tecla Orlando <i>Tecla Orlando</i>
Allegati n.	1

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 18 OTT. 2021

Pubblicato a norma di Legge il 18 OTT. 2021

Inviato al Collegio Sindacale il 18 OTT. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016, prorogato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020 e con atto del Presidente della Giunta Regionale n. registrazione 0023084 del 20.01.2021

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d'atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 11 del 13 gennaio 2020 con la quale è stato modificato/integrato il Regolamento di organizzazione e l'organigramma adottato con Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018;

Vista la legge 28 maggio 2021, n. 76 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*;

Premesso che l'art. 4, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, come modificato dalla legge n. 76/2021, prevede che *“In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.”*

Considerato che ai sensi del comma 6 del suddetto articolo *“Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.”*

Visto che ai sensi del comma 8 del citato articolo *“Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.”*

Visto altresì che ai sensi del comma 9 del citato articolo *“La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.”*

Visto

- l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale adottato dal Direttore del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro e comunicato a ISPRO, in qualità di datore di lavoro, mediante PEC ricevuta il 14 ottobre 2021, dell'esercente la professione sanitaria indicato

nell'allegato A) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di cui si omette la pubblicazione per ragioni di riservatezza;
- la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione inviata da ISPRO con PEC in data 15 ottobre 2021 e rimasta priva di alcun riscontro da parte del destinatario.

Preso atto, inoltre, che dell'accertamento effettuato il Direttore del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro ha dato comunicazione, ex art. 4, comma 6, D.L. n. 44/2021, al competente Ordine professionale;

Considerata la necessità di provvedere ad attuare, nel quadro delle misure per il contenimento dell'epidemia COVID 19, le disposizioni di cui alla sopra citata normativa;

Valutato a tal fine che la Regione Toscana è tenuta a rispettare l'obiettivo fissato dall'art. 11 commi 1 e 2 del D.L. n. 35/2019, convertito nella legge n. 60/2019, che stabilisce il limite di costo del personale pari al 2004 ridotto del 1,4% (al netto dei maggiori costi determinati dai rinnovi dei CC.CC.NN.LL.), incrementato del 10% annuo nel triennio 2019-2021;

Dato atto altresì che tale risultato rappresenta un adempimento monitorato e verificato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali c/o il MEF e che gli incrementi del costo del personale disposti a livello normativo nel corso dell'anno 2020 per far fronte all'emergenza pandemica hanno di fatto avuto conseguenze critiche a livello di sostenibilità economica degli incrementi registrati nel costo del personale nel 2020, anche in considerazione della ridotta percentuale di crescita del Fondo Sanitario, integrando un contesto economicamente difficile e da cui non si può prescindere;

Preso atto delle disposizioni regionali che stabiliscono che *“i costi del personale, per l'esercizio 2021, non siano superiori a quelli sostenuti nell'esercizio 2020, al netto degli ulteriori costi determinati dall'incremento delle indennità a favore del personale sanitario previste dall'art. 1, commi 407-411, della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020)”*;

Preso atto che a seguito degli obiettivi regionali in tema di costo di personale l'Istituto ha provveduto a bloccare le richieste di assunzione, anche con riferimento al profilo professionale del dipendente interessato dalla presente deliberazione;

Tenuto conto che l'Istituto, comunque, ha l'onere di garantire la continuità delle prestazioni sanitarie mediante il ricorso ad assunzioni adeguate alla sostituzione delle risorse umane che vengano temporaneamente sospese in applicazione della citata normativa;

Tenuto conto altresì che il comma 12 dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021 dispone che dall'attuazione del decreto stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per cui le misure di cui sopra rendono necessario individuare idonee coperture finanziarie nel rispetto dei vincoli di spesa del personale, anche mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti dalla sospensione degli operatori inadempienti;

Preso inoltre atto che il combinato disposto dell'art. 4, commi 2 e 10, del D.L. n. 44/2021, prevede che il datore di lavoro debba adibire a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, i lavoratori che non abbiano potuto effettuare la vaccinazione per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche debitamente documentate dal medico di medicina generale, derivando perciò l'obbligo di riservare prioritariamente le postazioni lavorative disponibili, anche di interesse sanitario, a detti soggetti, i quali non hanno potuto sottoporsi a vaccinazione;

Considerato che, a seguito di specifica valutazione, è stato esperito senza successo il tentativo di destinare il dipendente ad altra funzione compatibile con il suo profilo;

18 OTT. 2021

Considerato che la sospensione ha decorrenza dal primo giorno in cui vi è effettiva presa di servizio del dipendente e fatta salva la mancanza di attività in presenza per l'utilizzo di diversi istituti contrattuali (ad es. aspettative, congedi, malattie etc.);

Considerato infine che è necessario provvedere con urgenza ad adottare il presente atto al fine di attuare nel più breve tempo le misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2 disposte dal D.L. n. 11/2021;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di prendere atto dell'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale adottato dal Direttore del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro per l'esercente la professione sanitaria indicato nell'allegato A) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di cui si omette la pubblicazione per ragioni di riservatezza;
2. di dare atto dell'impossibilità di ricollocare il lavoratore in postazioni di lavoro, con mansioni anche diverse, che non implicino di svolgere prestazioni o mansioni con contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2;
3. di disporre la conseguente sospensione dal servizio del dipendente di cui si tratta a decorrere dal primo giorno di effettiva presa di servizio in presenza e fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, precisando che, in caso di giustificata assenza diversa dalle ferie o permesso ordinario o recupero orario, la sospensione avrà decorrenza differita al momento del rientro;
4. di dare mandato agli uffici competenti per adottare tutti gli atti conseguenti inerenti gli aspetti giuridici, operativi ed economici della sospensione dal servizio;
5. di trasmettere la presente delibera al Responsabile della Struttura alla quale è assegnato l'esercente della professione sanitaria di cui si tratta;
6. di specificare che dall'attuazione del presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii.;
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Mario Piccoli Mazzini)

**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)

18 OTT. 2021

Elenco degli Allegati

Allegato A – Generalità dipendente n. pagine 1

18 OTT. 2021

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.O.C. Gestione Risorse Umane AUSL Toscana Centro
S.O.S. Assunzioni e Rapporti con ESTAR AUSL Toscana Centro